

COMUNE DI CHIESANUOVA*Città Metropolitana di Torino***VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO COMUNALE N°.26**

OGGETTO: REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE DETENUTE AI SENSI DELL'ART. 20 DEL D.LGS AGOSTO 2016 N. 175 E S.M.I. - RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE ALLA DATA DEL 31/12/2023" - DETERMINAZIONI.

L'anno **duemilaventiquattro** - addì tredici del mese di dicembre, alle ore diciannove e minuti diciannove - nella Sala delle adunanze consiliari, convocato per determinazione del Sindaco con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione **Ordinaria** ed in seduta pubblica di * convocazione, nelle persone dei Signori :

Cognome e Nome	Presente
1. TRUCANO Piervanni - Sindaco	Sì
2. GIOLITTO Andrea - Consigliere	Sì
3. GIROTTO LUCIANO - Vice Sindaco	Sì
4. CUCCIATTI JENNY - Consigliere	Sì
5. CHIARAMELLO LUCA - Consigliere	Sì
6. LEONE Massimiliano - Consigliere	Giust.
7. GALLO GIACOLETTO Nadia - Consigliere	Sì
8. REALE Aniello - Consigliere	Giust.
9. QUERIO Livio - Consigliere	Sì
10.	
11.	
Totale Presenti:	7
Totale Assenti:	2

Assiste alla seduta il Segretario Comunale **Dott.ssa Nicoletta BLENCIO**.

Il Sig. **TRUCANO Piervanni**, Sindaco, nella sua qualità di Presidente , riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

OGGETTO: Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche detenute ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs agosto 2016 n. 175 e s.m.i. - Ricognizione partecipazioni possedute alla data del 31/12/2023" - Determinazioni.

IL SINDACO

- Considerato quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), così come da ultimo modificato con il D.Lgs. 16 giugno 2017 n. 100;
- Richiamato il piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell'art. 1, comma 612, Legge 23 dicembre 2014 n. 190, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 21.04.2015 avente ad oggetto: "Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate e delle partecipazioni societarie – Art. 1, comma 612, della Legge n. 190/2014" provvedimento del quale il presente atto ricognitivo costituisce aggiornamento periodico (annuale entro il 31 dicembre di ogni anno) ai sensi dell'art. 20, T.U.S.P, ed i risultati dallo stesso ottenuti così come dettagliati nella relazione sui risultati conseguiti di cui al citato articolo 1 c. 612 della L. 190/2014;
- Dato atto che, a norma degli artt. 20 e 26 comma 11 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e s.m.i. è obbligo dell'Amministrazione procedere entro il 31 dicembre 2023 alla revisione periodica delle partecipazioni detenute in riferimento alla situazione al 31 dicembre 2022;
- Visto che ai sensi del predetto T.U.S.P. (art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;
- Atteso che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:
 - esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, T.U.S.P;
 - ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato" (art. 4, c. 3, T.U.S.P.);
- Tenuto conto che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:
 - non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, commi 1, 2 e 3, T.U.S.P;
 - non soddisfano i requisiti di cui all'art. 5, commi 1 e 2, T.U.S.P., e quindi per le quali non si ravvisa la necessità del mantenimento per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate ovvero di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa;
 - previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P;
- Considerato altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

- Valutate pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;
- Tenuto conto del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;
- Considerato che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, o che di converso non sia necessario alcun aggiornamento, esito che comunque deve essere comunicato sia al MEF che alla Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 24, comma 1, T.U.S.P.;
- Richiamata, altresì, la Deliberazione del Consiglio Comunale n.25 del 16/12/2022 del avente ad oggetto: "Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche detenute ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e s.m.i. – Ricognizione partecipazioni possedute alla data del 31.12.2021. Determinazioni", con la quale è stata approvata la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute da questa Amministrazione alla data del 31 dicembre 2021;
- Vista la nota pervenuta dalla Corte dei Conti – Servizio di supporto alla Sezione Regionale di controllo per il Piemonte, acclarata al protocollo dell'Ente al n. 4070 in data 26.09.2022 avente ad oggetto: "Enti Locali soci di Società Smat S.p.a – Trasmissione delibera n. 110/2022/SRCPIE/PRSE – CC – del 14 e 21 settembre 2022 – Testo Unico delle società partecipate" con la quale viene trasmessa a questa Amministrazione la Deliberazione di cui all'oggetto con la quale la Corte dei Conti - Sezione Piemonte - invita le pubbliche amministrazioni che detengano partecipazioni in S.M.A.T S.p.a ad uniformarsi ai principi ivi elencati, incluso l'obbligo di inserire S.M.A.T Spa e le partecipazioni indirette possedute tramite essa nella revisione periodica delle partecipazioni societarie di cui all'art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016;
- Ritenuto di uniformarsi alle indicazioni fornite dalla Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte con la Deliberazione sopra richiamata, precisando che già in passato questa Amministrazione, ai fini della trasparenza dell'azione amministrativa ha sempre inserito nella rilevazione periodica delle partecipazioni la partecipazione in S.m.a.t Spa e le partecipazioni indirette possedute tramite di essa, pur in presenza delle varie note con le quali la Società Metropolitana Acque Torino (S.M.A.T. Spa) comunicava periodicamente, come da ultima nota del 09.11.2021, che la suddetta società doveva considerarsi esclusa dall'applicazione del decreto in oggetto avendo adottato, entro la data del 30.06.2016, atti volti all'emissione di strumenti finanziari, diversi dalle azioni, quotati in mercati regolamentati;
- Visto altresì il seguente prospetto riassuntivo dell'esito della revisione periodica partecipazioni e delle scelte operate:

Partecipazioni in società di diritto privato

<u>PARTECIPAZIONI DIRETTE</u>											
	Denominazione	P.Iva/C.F	Forma giuridica	Oggetto sociale	Durata Statutaria	Attività prevalente svolta in favore dell'Amministrazione oppure in affidamento di servizio pubblico	Quota partecipazione DIRETTAMENTE detenuta	Società in house	Quotata (ai sensi del D.L. gs. n. 175/2016)	Holding pura	ESITO DELLA RICOGNIZIONE e ragioni alla base della scelta effettuata
1	Società Metropolitana Acque Torino S.p.A.	7937540016	Società per azioni	Servizio Idrico Integrato. Raccolta, trattamento, fornitura acqua; gestione delle reti fognarie; produzione di energia elettrica; produzione di gas	31/12/2050	Attività svolta in affidamento di servizio pubblico	0,00002%	SI	SI	NO	MANTENIMENTO DELLA PARTECIPAZIONE Motivazione: Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a).
2	VALLI DEL CANAVESE – GRUPPO DI AZIONE LOCALE – Società consortile a responsabilità limitata "Valli del Canavese GAL Soc.Cons. a.r.l."	8541120013	Società Consortile a responsabilità limitata	La società ha lo scopo mutualistico di promuovere lo sviluppo sociale ed economico del territorio, così come delimitato dai confini amministrativi degli Enti Locali soci, nonché di tutelarne valorizzarne i patrimoni culturali, naturalistici, ambientali e paesaggistici.	31/12/2050	Promozione dello sviluppo sociale ed economico del territorio, così come delimitato dai confini amministrativi degli Enti Locali soci, nonché di tutelarne valorizzarne i patrimoni culturali, naturalistici, ambientali e paesaggistici. Sviluppo locale - Gruppo di Azione Locale ex artt. 32-34 Reg. UE 1303/2013	1,31%	NO	NO	NO	MANTENIMENTO DELLA PARTECIPAZIONE Motivazione: Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1); Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a).

<u>PARTECIPAZIONI INDIRETTE</u>										
	Codice fiscale società	Denominazione società	Anno di costituzione	Denominazione società/organismo tramite	% Quota di partecipazione società/organismo tramite	% Quota di partecipazione indiretta Amministrazione	Attività svolta	Partecipazione di controllo	Società in house	ESITO DELLA RICOGNIZIONE
1	06087720014	Risorse Idriche S.p.A.	1991	Società Metropolitana Acque Torino S.p.A.	91,62	0,0000183	Engineering	NO	SI	Mantenimento. Trattasi di una partecipazione indiretta tramite una società Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a).
2	09909860018	AIDA Ambiente S.r.l.	2008	Società Metropolitana Acque Torino S.p.A.	51,00	0,0000102	Servizio idrico integrato - gestione depuratore	NO	SI	RAZIONALIZZAZIONE: FUSIONE Motivazione della scelta: Aggregazione di società di servizi pubblici locali a rilevanza economica Modalità di attuazione: Riunificazione del servizio in SMAT, come richiesto dalla Legge Galli n. 36/1994. Riunificazione del servizio in SMAT e trasferimento del relativo ramo d'azienda, comprensivo di asset e personale, da far transitare con le tutele previste dall'art. 2112 del Codice Civile ai sensi dell'articolo 173 del D.Lgs. 152/06. Tempi stimati: 1 anno Stima dei risparmi attesi: compensi di Consiglio di Amministrazione, Collegio Sindacale, società di revisione e Organismo di Vigilanza, stimabili in euro 47.500 annui
3	11100280012	Acque Potabili S.p.A.- SAP In Liquidazione	2014	Società Metropolitana Acque Torino S.p.A.	47,55	0,0000095	Servizio idrico integrato	NO	NO	Mantenimento. Trattasi di una partecipazione indiretta tramite una società Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a).

4	94005970028	Servizio Idrico Integrato del Biellese e Vercellese S.p.A.	1992	Società Metropolitana Acque Torino S.p.A.	19,99	0,0000040	Servizio idrico integrato	NO	NO	Mantenimento. Trattasi di una partecipazione indiretta tramite una società Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a).
5	08448160013	Nord Ovest Servizi S.p.A.	2002	Società Metropolitana Acque Torino S.p.A.	10,00	0,0000020	Holding	NO	NO	Mantenimento. Trattasi di una partecipazione indiretta tramite una società Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a).
6	02778560041	Mondo Acqua S.p.A.	2000	Società Metropolitana Acque Torino S.p.A.	4,92	0,0000010	Servizio idrico integrato	NO	NO	RAZIONALIZZAZIONE: CESSIONE Motivazione della scelta: E' stato costituito il gestore unico dell'ATO 4 e pertanto verrà elaborato un piano di razionalizzazione che consentirà l'assorbimento della partecipata Mondo Acqua S.p.A., di cui SMAT detiene il 4,92%, nel Gestore d'Ambito. Applicazione Legge Galli n. 36/1994 sul Gestore unico d'Ambito. Modalità di attuazione: Secondo le modalità previste dall'art. 6 dello Statuto di Mondo Acqua S.p.A. Tempi stimati: 1 anno Stima dei risparmi attesi: Non si ravvisano risparmi significativi, in relazione alla quota di partecipazione detenuta da SMAT.
7	07154400019	Parco scientifico tecnologico per l'ambiente Environment Park Torino S.p.A.	1996	Società Metropolitana Acque Torino S.p.A.	3,38	0,0000007	Attività strumentali relative al servizio idrico integrato (attività di ricerca finalizzata allo sviluppo sostenibile)	NO	NO	Mantenimento. Trattasi di una partecipazione indiretta tramite una società Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a).
8	05599880829	Acque Potabili Siciliane A.P.S. Spa – In fallimento	2007	Società Metropolitana Acque Torino S.p.A.	9,83	0,0000020	Attività strumentali relative al servizio idrico integrato	NO	NO	Mantenimento. Trattasi di una partecipazione indiretta tramite una società Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a).
9	01523550067	GALATEA Scarl – In Liquidazione	1992	Società Metropolitana Acque Torino S.p.A.	0,50	0,0000001	Attività strumentali relative al servizio idrico integrato	NO	NO	Mantenimento. Trattasi di una partecipazione indiretta tramite una società Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a).

ritenuto, pertanto, alla luce di quanto suesposto di non intraprendere azioni o di razionalizzazione nei confronti delle società di che trattasi;

Attestato che sulla proposta della deliberazione è stato acquisito il parere in ordine alla regolarità tecnica (art. 49 del TUEL) del responsabile del Servizio Finanziario;

Con votazione unanime e favorevole resa in forma palese per alzata di mano,

DELIBERA

1. Di approvare i richiami, le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del dispositivo;
2. Di approvare l'analisi dell'assetto di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 31/12/2022 ai sensi dell'art.24, comma 1, del D.Lgs.19 agosto 2016 n.175, come modificato dal D.Lgs.16 giugno 2017, n.100;
3. Di approvare la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 31.12.2022, ai sensi dell'art.20 del D.Lgs.19 agosto 2016 n.175, come modificato dal D.L.gs.16 giugno 2017, n.100, dando atto che non si rende necessario procedere ad un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione;
4. Di comunicare la presente alla Struttura di monitoraggio e controllo delle partecipazioni pubbliche del Tesoro e alla Corte dei Conti per il tramite dell'apposito portale partecipazioni.

Di dichiarare, previa apposita e distinta votazione unanime, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs.267/00.

Letto, confermato e sottoscritto in originale firmato.

IL SINDACO
F.to TRUCANO Piervanni

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Nicoletta BLENCIO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Ai sensi dell'art. 124 del TUEL 267 / 00, la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal _____ 23/12/2024

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Nicoletta BLENCIO

VISTO : si esprime parere **FAVOREVOLE** ai sensi dell'art. 49, primo comma, del TUEL 267 / 00 in ordine alla :

REGOLARITA' TECNICA

REGOLARITA' CONTABILE

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Nicoletta BLENCIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Silvia Evelyn ROVETTO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

- ☐ Per decorrenza dei termini prescritti ai sensi dell'art. 134 , comma 3, del TUEL 267/00, la presente deliberazione è diventata esecutiva in data 13/12/2024 (non soggetta a controllo).

IL SEGRETARIO COMUNALE

- ☐ Ai sensi del comma 4, dell'art. 134 del TUEL 267/00 la presente deliberazione è diventata esecutiva in data _____ (I/E).

IL SEGRETARIO COMUNALE

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO

Chiesanuova, li 23/12/2024

IL MESSO COMUNALE
Silvia Evelyn ROVETTO

COMUNE DI CHIESANUOVA

Città Metropolitana di Torino

PARERE n. 6 SU REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI

Vista la proposta di deliberazione per il Consiglio comunale avente per oggetto: "Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche detenute ai sensi dell'art. 20, D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 es.m.i.", Premesso che secondo l'orientamento del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili e A.N.C.RE.L. l'organo di revisione è tenuto obbligatoriamente ad esprimere parere sulla revisione periodica delle partecipazioni pubbliche solo nel caso in cui il piano di razionalizzazione determini una riorganizzazione dei servizi erogati tramite società partecipate, per cui il parere è richiesto ai sensi del n.3 dell'art.239 del D.Lgs. 267/2000;

Nell'ambito comunque di collaborazione con l'attività del Consiglio ex art.239, comma 1, lett.a TUEL e constatato che il parere in questione, ai sensi della citata deliberazione della Corte dei Conti, non può che essere espresso esclusivamente con riferimento alla coerenza degli atti di razionalizzazione rispetto al D.Lgs.175/2016 e che tale orientamento è conforme a quanto ritenuto dal Consiglio nazionale dei Dottori Commercialisti e dall'ANCREL.

Tanto premesso:

Visto l'esito della ricognizione effettuata delle partecipazioni possedute dall'Ente, come risultante dalla proposta sopra indicata.

Preso atto che l'Ente intende mantenere le uniche partecipazioni societarie possedute alla data della precedente ricognizione e precisamente:

- SMAT SPA con quota di partecipazione del 0,00002%%;
- Valli del Canavese GAL Soc.Cons. a.r.l con quota di partecipazione del 1,31%%;

Considerato che l'Ente motiva il mantenimento delle sopra richiamate partecipazioni sussistendo i presupposti di legge;

Visto il parere conforme del Responsabile del Servizio Finanziario;

Visto il "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" approvato col D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e successive modificazioni;

Visto il "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica", approvato col D.Lgs. 19.8.2016, n. 175;

Visto lo Statuto comunale;

Visto il Regolamento comunale di contabilità;

Limitatamente alla coerenza dei documenti rispetto al D.Lgs.175/20156 esprime parere favorevole sulla proposta di deliberazione sopra indicata.

Torino, lì 06/12/2024

IL REVISORE DEI CONTI
Dr. Sergio MASSIMELLO